



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

INCONTRO DI STUDIO

ADEGUAMENTI STATUTARI ALLA LUCE DEL

Codice del Terzo Settore

D. Lgs. 117/2017


evento promosso dalla

Commissione di Studio "Terzo Settore" ODCEC Pescara

Pescara, 22 maggio 2019

Ore 15 - 19

CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE



CARATTERISTICHE PECULIARI DELLE ASSOCIAZIONI ODV

| | |
|---|---|
| Denominazione sociale | Organizzazioni Di Volontariato (ODV) |
| Foma giuridica utilizzabile | Associazione riconosciuta o non riconosciuta |
| Modalità di esercizio delle attività sociali | Prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente. Attività svolta in modo prevalente dai volontari. Per le attività di interesse generale realizzate, la ODV può ricevere solo il rimborso delle spese sostenute e documentate. |
| Requisiti soggettivi degli associati | Minimo 7 persone fisiche o 3 ODV Se lo statuto lo prevede, ammessa la partecipazione di altri ETS o enti non profit ma in numero non superiore al 50% |
| Disciplina particolare riguardo la struttura, la governance e il controllo | Tutti gli amministratori devono essere associati oppure indicati tra i propri associati dalle ODV partecipanti. I componenti degli organi sociali non ricevono compensi ma solo rimborsi spese. Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore del 50% dei volontari |

I TERMINI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 101 Norme transitorie e di attuazione

*Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro **ventiquattro mesi** dalla data della sua entrata in vigore.*

Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

MODIFICHE APPORTATE
ALL'ART. 101 DAL
D. LGS. 105/2018

*Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale **e imprese sociali** che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.*

Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria



*Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni **inderogabili** del presente decreto entro **ventiquattro mesi** dalla data della sua entrata in vigore.*

*Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria **al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.***

NOVITA'
INTRODOTTE
CON IL
DECRETO
CORRETIVO
(DLgs.
105/2018)
ALL'ART. 101
DEL CTS



Proroga del termine da 18 a 24 mesi



Modifica ambito soggettivo di
applicazione con esclusione delle Imprese
sociali



Limitazione dell'utilizzo dei quorum
deliberativi agevolati alle sole modifiche
inderogabili e che escludono
l'applicazione di norme derogabili

A ONLUS, APS e ODV già iscritte nei relativi registri alla data di entrata in vigore del CTS (3/8/2017) vengono concessi 24 mesi (3/8/2019) per adeguare i propri statuti alle nuove norme.

Il termine, originariamente previsto in 18 mesi (03/02/2019), è stato prorogato a 24 mesi con il D.Lgs. 105/2018

AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE PASSAGGIO A NUOVA DISCIPLINA:

Entro il termine del 3/8/2019 le ODV potranno modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le delibere dell'assemblea ordinaria (art.101,co.2,CTS)

Le modifiche statutarie aventi lo scopo di adeguare gli atti a modifiche/integrazioni normative, sono esenti da imposta di registro (art.82,co.3,CTS)

Agli atti costitutivi e modifiche statutarie, comprese operazioni di fusione, scissione o trasformazione, poste in essere da ETS, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (anzichè proporzionale) (art.82,co.3,CTS)

MANCATO ADEGUAMENTO ENTRO IL TERMINE DEL 03/08/2019

Per il periodo transitorio è previsto che alcuni enti, soggetti a discipline particolari, quali le ODV (l. 266/91) e le APS (l. 383/2000), seguano un percorso di tipo semi-automatico con la “trasmigrazione” dei dati.

Il mancato adeguamento statutario alle disposizioni inderogabili del CTS ovvero l’omessa trasmissione delle ulteriori informazioni o documenti richiesti comporterebbe la mancata iscrizione al RUNTS (art. 54, co. 4, CTS) e la definitiva cessazione delle qualifiche di ODV e APS con l’obbligo di devolvere il patrimonio ai sensi delle rispettive leggi (art. 5, co.4, l. 266/91 e art. 3, co. 1, lett. l, l. 383/00) e di proseguire in altra veste al di fuori delle regole sul Terzo settore.


Si ritiene, tuttavia, che il mancato adeguamento nel termine del 3 agosto 2019 non debba comportare l’automatica perdita della qualifica di ODV e APS, considerate anche le tempistiche previste per la richiesta di integrazioni documentali da parte del nuovo Registro unico (ai sensi dell’art. 54 del CTS).

Tuttavia il mancato adeguamento nel predetto termine determinerà sicuramente il venir meno della possibilità di avvalersi delle maggioranze dell’assemblea ordinaria.

LE MODALITA' DI ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DELLE ODV

| MODALITA' DI ADEGUAMENTO | ADEMPIMENTO |
|------------------------------|--|
| Atto pubblico | Gli Enti con personalità giuridica (necessariamente ottenuta ai sensi del di DPR 361/ 2000 stante l'attuale inefficacia dell' articolo 22 nel codice del terzo settore) adottano le modifiche ai propri statuti nel rispetto delle regole di cui all'articolo 2 del dpr 361/2000 tramite atto pubblico e quindi avvalendosi obbligatoriamente dell'intervento Notarile. |
| Scrittura privata registrata | Le associazioni non riconosciute potranno provvedere all'adeguamento statutario con scrittura privata registrata. La registrazione del nuovo statuto all'Agenzia delle entrate, sia che si tratti di modifiche adottate in assemblea ordinaria che straordinaria, è comunque esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5, del Codice) e anche dall'imposta di registro (ex art.82, c.3, a seguito della modifica intervenuta con il Decreto correttivo solo per le ODV) |

LA COMUNICAZIONE DELL' ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AL REGISTRO REGIONALE DELLE ODV



IL REGISTRO GENERALE DELLE ODV

Le organizzazioni di volontariato sono regolate dalla legge n.266/1991 la quale stabilisce i principi a cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Le regioni disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

La Regione Abruzzo, con la L.R. 37/1993 ha suddiviso le 653 ODV iscritte nel registro regionale al 31/12/2018 nelle quattro province di appartenenza (L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti) che a loro volta sono state suddivise in quattro settori di attività (Socio-sanitario, Sicurezza sociale, Culturale, Protezione civile e ambientale)



IL CONTENUTO DEL REGISTRO GENERALE DELLE ODV

L.R. 12 agosto 1993, n. 37 ART. 4

È istituito il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato presso la Presidenza della Giunta regionale.

L'iscrizione nel registro è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'istruttoria, finalizzata alla verifica per ciascuna Organizzazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della L. n. 266 del 1991, è disposta dal Servizio di Gabinetto della Giunta che si avvale delle strutture organizzative competenti in materia.

La richiesta d'iscrizione, da presentare al Presidente della Giunta Regionale deve essere corredata della copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti recante una data di registrazione non inferiore a tre mesi.

Essa deve contenere:


- la chiara indicazione dell'ambito di attività prevalente;
- la relazione delle attività programmate per l'anno in corso;
- l'indicazione del numero degli aderenti e la loro individuazione e qualificazione, all'interno dell'organizzazione;
- l'elenco dell'eventuale personale subordinato e autonomo del quale si avvale l'organizzazione;
- l'elenco delle strutture e dei mezzi strumentali utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Entro 90 giorni dalla data di acquisizione della richiesta, deve essere disposto il decreto di iscrizione o di motivata non iscrizione.

L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale è pubblicato annualmente su apposito supplemento del BURA. Copia dell'elenco è inviata all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12 della legge n. 266.




DISTRIBUZIONE ODV PER PROVINCIA



■ PESCARA ■ L'AQUILA ■ TERAMO ■ CHIETI

DISTRIBUZIONE ODV PER SETTORE





I **Centri di servizio per il volontariato (CSV)** nascono per essere al servizio delle organizzazioni di volontariato (Odv) e, allo stesso tempo, sono da queste gestiti, secondo il principio di autonomia affermato dalla Legge 266/91.

In base al Codice del Terzo Settore i CSV verranno ristrutturati ed avranno il compito di *organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli enti del Terzo settore.*

Il Codice del terzo settore ha posto i CSV sotto l'autorità dell'Organismo Nazionale di Controllo (ONC) , una fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. L'ONC amministra il Fondo Unico Nazionale (FUN) destinato alle attività dei CSV e composto dalle risorse provenienti dalle Fondazioni di Origine Bancaria (FOB).

I CSV operanti ad oggi sono 63 e in base alla riforma del Terzo settore sono destinati a diventare 49 entro il 2019.

Alla gestione dei CSV provvedono assemblee formate complessivamente da 9.214 associazioni socie che danno vita a organi collegiali di governo su tutto il territorio nazionale.

Le organizzazioni di volontariato rappresentano quasi l'80% dei soci dei CSV.



CSV: Centri di Servizio per il Volontariato

FUN: Fondo Unico Nazionale

FOB: Fondazioni di Origine Bancaria

ONC: Organismo Nazionale di Controllo

OTC: Organismi Territoriali di Controllo

«1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di seguito FOB, ed amministrato dall'ONC in conformità alle norme del presente decreto.

2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma 9.

3. **Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.**

4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e **le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio**, secondo modalità individuate dall'ONC.

5. Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari.


6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, **alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi.**»

LA COMUNICAZIONE DELL'ADEGUAMENTO AL REGISTRO GENERALE DELLE ODV

La trasmissione della documentazione dovrà avvenire **esclusivamente** tramite l'apposita procedura prevista all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/statuti-odv-marzo-19> e entro il termine del **31.10.2019**.

Documenti da allegare:

- **Modello A - Comunicazione da parte del Legale rappresentante della documentazione trasmessa** (allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità e debitamente sottoscritto, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000)
- **Atto costitutivo originario**
- **Verbale adeguamento statutario e Statuto adeguato ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., debitamente registrati all'Agenzia delle Entrate**
- **Modello B - Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenente il numero e le generalità degli aderenti all'associazione**
- **Atto dal quale si evince l'integrazione/aggiornamento della compagine sociale (solo se ricorre il caso) ***



**Adeguamenti statutari Organizzazioni di Volontariato (OdV)
iscritte nel Registro della Regione Abruzzo**

MODELLO A

Oggetto: Comunicazione da parte del Legale rappresentante della documentazione trasmessa

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) _____
nato/a a _____, il ____/____/____,
codice fiscale _____, cell. _____
e-mail _____, nella sua qualità di legale rappresentante dell/della
e-mail _____, tel. _____,
e-mail _____, sito internet _____, con sede
legale in _____, Via _____ n° _____, codice fiscale OdV
_____ domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra
indicata;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

COMUNICA

La trasmissione della seguente documentazione:

- Atto costitutivo originario
 - Verbale adeguamento statutario e Statuto adeguato ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., debitamente
registrati all'Agenzia delle Entrate
 - Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenente il
numero e le generalità degli aderenti all'associazione
 - Atto del quale si evince l'integrazione/aggiornamento della compagine sociale (solo se ricorre il caso)
- Altro: _____

(Luogo e data)

Il Legale Rappresentante

(Timbro e firma)

AVVERTENZE:

La presente domanda deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di riconoscimento in corso di validità e debitamente sottoscritto, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000

1. A norma dell'art. 32, comma 1 del D.lgs. 117/2017: "Le organizzazioni di volontariato sono fini del Terzo settore costituiti in
forma di associazioni riconosciute o non riconosciute, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di
volontariato."
A norma dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 117/2017: "Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere
l'attuazione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore
al cinquanta per cento del numero di organizzazioni di volontariato".

Verbale di Assemblée del (indicare il giorno, il mese e l'anno della riunione) per

In data (indicare il giorno, il mese e l'anno della riunione), alle ore, si è riunita presso (indicare Comune e indirizzo in cui si è svolta la riunione), l'Assemblée dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
 - Varie ed eventuali.
- A norma dell'art. (indicare il numero dell'articolo dello Statuto che disciplina la Presidenza dell'Assemblée) dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor/Signora (indicare il numero dell'articolo dello Statuto che disciplina i quorum per le modifiche statutarie), e chiama a, che, constatato che sono presenti n. soci aventi diritto al voto su n. soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblée straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. (indicare il numero dell'articolo dello Statuto che disciplina i quorum per le modifiche statutarie), e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor/ la Signora

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 2 agosto 2019, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza del 2 agosto 2019 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del (indicare il giorno, il mese e l'anno in cui si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo che ha approvato le modifiche allo Statuto).

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblée è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità. **L'assemblea, all'unanimità (oppure con il voto favorevole di n. ... voti espressi e n. voti contrari), delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.**

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore

Il segretario verbalizzante

Il Presidente

Adeguamenti statutari Organizzazioni di Volontariato (OdV)
iscritte nel Registro della Regione Abruzzo

MODELLO B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

lla sottoscritt/a (Cognome e nome) _____
nello/a a _____ il _____ / _____ / _____
codice fiscale _____, cell. _____
e-mail _____ nella sua qualità di legale rappresentante dell/ella
_____ tel. _____
e-mail _____ sito internet _____ con sede
legale in _____, Via _____ n° _____, codice fiscale OdV
_____ domiciliat/a per la carica presso la sede legale sopra
indicata;

DICHIARA


ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e
nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (testo unico delle disposizioni legislative e
reglamentari in materia di documentazione amministrativa):

- che l'OdV è costituita da
n. _____ persone fisiche
n. _____ Organizzazioni di Volontariato
n. _____ enti del Terzo settore (art. 32, comma 2, D.lgs. 117/2017);
- che le generalità degli aderenti all'OdV sono le seguenti:

Data _____
Firma del dichiarante _____

¹ A norma dell'art. 32, comma 1 del D.lgs. 117/2017: "Le organizzazioni di volontariato sono Enti del Terzo settore costituiti da
persone fisiche, associazioni o enti non profit, di cui almeno uno è iscritto a uno dei registri di cui all'art. 32, comma 2 del D.lgs. 117/2017. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere
l'iscrizione come sociati di altri enti del Terzo settore a scopo di lucro, e condizioni che il loro numero non sia superiore
al cinquanta per cento del numero di organizzazioni di volontariato".

² In caso di persone fisiche indicare nome, cognome, C.F. e carica ricoperta
In caso di Organizzazioni di Volontariato o di enti del Terzo settore indicare denominazione, C.F. e indirizzo



Accetto

Invio documentazione

Invio modello A *

Sfoggia...

Carica

Comunicazione da parte del Legale rappresentante della documentazione trasmessa.

I file devono pesare meno di **10 MB**.

Tipi di file permessi: **pdf p7m**.

Atto costitutivo originario

Sfoggia...

Carica

I file devono pesare meno di **10 MB**.

Tipi di file permessi: **pdf p7m**.

Verbale

Verbale adeguamento statutario e Statuto *

Sfoggia...

Carica

adeguato ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., debitamente registrati all'Agenzia delle Entrate.

I file devono pesare meno di **10 MB**.

Tipi di file permessi: **pdf p7m**.

Data registrazione all'Agenzia delle entrate *

Giorno Mese Anno

Invio modello B *

Sfoggia...

Carica

Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenente il numero e le generalità degli aderenti all'associazione.

I file devono pesare meno di **10 MB**.

Tipi di file permessi: **pdf p7m**.

IL CONTENUTO DEGLI
ARTICOLI DEGLI STATUTI
DELLE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO
OGGETTO DI
ADEGUAMENTO

Sulla base dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 così come modificato dall'art. 32 del D.Lgs. n. 105/2018 si possono configurare tre diverse tipologie di norme suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

- Norme inderogabili
(PROCEDURA SEMPLIFICATA)

- Norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria
si individuano per la formula

“Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”.

Questa tipologia di clausole riguardano prevalentemente l’organizzazione interna dell’Associazione e le competenze che l’Assemblea può delegare al Consiglio direttivo

(PROCEDURA SEMPLIFICATA)

- Norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà

tali norme sono di regola individuabili per la formula

“l’atto costitutivo e lo statuto possono... oppure se l’atto costitutivo e lo statuto lo consentono”

(PROCEDURA NON SEMPLIFICATA)

ELEMENTI CHE È OBBLIGATORIO ADEGUARE

1. Denominazione: deve essere introdotto nella denominazione l'acronimo APS o ODV (N.B. non vanno inseriti i punti). Non è invece obbligatorio introdurre ETS poiché fino all'entrata in vigore del Registro unico nazionale non è possibile avere questa qualifica e soprattutto, se inserita, va specificata in statuto la clausola di non applicazione;
2. Attività di interesse generale: le attività di interesse generali elencate nello statuto devono essere individuabili e chiaramente riconducibili a quelle elencate nell'art. 5 del Codice (D.Lgs. n. 117/2017 così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 105/2018);
3. Introduzione attività diverse (art. 6 D.Lgs. n. 117/2017): possiamo avere il verificarsi di due diverse ipotesi: 1) nel caso di previsioni già in essere l'adeguamento è obbligatorio e quindi si va in procedura semplificata; 2) nel caso l'associazione voglia introdurlo in statuto va inserito con modalità deliberativa non semplificata;
4. L'assenza di fini di lucro: è obbligatorio prevedere negli statuti l'assenza di fini di lucro;
5. Devoluzione del patrimonio: è obbligatorio introdurre negli statuti la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento;
6. Denominazione sociale ETS: è obbligatoria solo per gli enti diversi da ODV, APS, Enti filantropici, Imprese Sociali, Cooperative Sociali, Società di Mutuo Soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni. Ovviamente l'acronimo potrà essere utilizzato solo con l'entrata in vigore del RUNTS e di questo ne va dato atto nello statuto. Se qualche ODV o APS lo ha già inserito nello statuto va inserita clausola di non applicazione fino a entrata in vigore dello stesso Registro unico nazionale;
7. L'individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi al bilancio sociale (art. 14, comma 1) è obbligatoria in caso di raggiungimento delle soglie di legge;
8. E' obbligatorio prevedere il diritto in capo ai soci/associati/aderenti di esaminare i libri sociali;
9. E' obbligatorio rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017).